



## COMUNICATO UFFICIALE N. **175** DEL **3 giugno 2024**

### **A) RISULTATI DI GARE**

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE BKT**

#### **Gara del 2 giugno 2024 - Play-off - Finale ritorno**

Venezia-Cremonese 1-0

### **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 3 giugno 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 86**

#### **SERIE BKT**

#### **Gara del 2 giugno 2024 - Play-off - Finale ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **a) SOCIETA'**

#### ***Il Giudice sportivo,***

premesso che in occasione della finale di ritorno dei play-off sostenitori delle Società **Cremonese e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

175/523



**LEGA NAZIONALE  
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.  
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**CANDELA Antonio** (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

**IDZES Jay Noah** (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

**VAZQUEZ Franco Damian** (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE**

#### **PRIMA SANZIONE**

**RAVANELLI Luca** (Cremonese)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE**

#### **PRIMA SANZIONE**

**SERNICOLA Leonardo** (Cremonese)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**PICKEL Charles Mongind** (Cremonese)

**SVERKO Marin** (Venezia)

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

” ” ”

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 GIUGNO 2024

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*